

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione XI^ - G.U. Dott. Zic
Memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.,
nella causa iscritta al n.1234/06 R.G.,

I MEMORIA ex art.
183 CON
FUNZIONE DI
EVENTUALE
EMENDATIO
LIBELLI

nell'interesse
della dott.ssa Giovanna Verdi, con gli avv.ti Aldo Chiaro e Sara
Opaca
- attrice -
contro
il dott. Ugo Gialli, con l'avv. Franco Porto
- convenuto -

..***

1.- L'attrice dott.ssa Giovanna Verdi, con atto di citazione del 10 aprile 2006, ha convenuto in giudizio il dott. Ugo Gialli chiedendo a codesto Ill.mo Tribunale di dichiararne la responsabilità per l'incidente occorso il 20 maggio 2002, e conseguentemente di condannarlo al pagamento del risarcimento del danno.

NARRAZIO-
NE DELLO
SVOLGI-
MENTO
DEL
PROCESSO

Controparte si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 27 novembre 2006, e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

All'udienza di trattazione sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..

Con la presente memoria l'attuale esponente desidera contestare tutte le difese addotte dal convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto. Desidera inoltre precisare le proprie domande e conclusioni.

2.- Come già è stato scritto nell'atto di citazione, la dott.ssa Verdi si era recata al domicilio del convenuto su richiesta di quest'ultimo, per sopprimere il suo pinguino, il quale, all'età di 13 anni e dopo una lunga patologia degenerativa della colonna vertebrale, giaceva paralizzato in casa.

PRECISA-
ZIONE
DELLA
DOMANDA



E' ben noto, soprattutto a chi possiede un pinguino, che alla decisione di sopprimere il proprio animale si giunge solo quando la patologia di questo non gli consente più una vita dignitosa. E tale era la situazione cui si era arrivati a casa del convenuto. Per questa ragione, dunque, l'intera famiglia del dottor Gialli si era riunita in casa quel giorno.

3.- In un clima dunque pieno di tensione e *pathos*, la dott.ssa Verdi avrebbe dovuto praticare l'iniezione letale al pinguino. Al momento di iniziare le operazioni (che consistevano nell'iniettare prima un sedativo; in un secondo momento, a scopo anestetico, un barbiturico; e, infine, il farmaco specifico per l'eutanasia), l'odierna attrice chiedeva ai signori Gialli la museruola per renderle più semplici e sicure. I signori Gialli si accorgevano proprio allora che la museruola non si trovava più e il sig. Gialli chiedeva allora alla dott.ssa Verdi di procedere comunque all'eutanasia. Vista la situazione così penosa, l'odierna esponente decideva di accogliere la richiesta del dott. Gialli. Decisione che la veterinaria prendeva anche perché - contrariamente a quanto afferma controparte nella sua comparsa di risposta - proprio il dottor Gialli si assumeva espressamente il compito di tenere fermo il suo pinguino durante le operazioni.

Va sottolineato che all'epoca dei fatti narrati - che si sono svolti tutti presso l'abitazione del convenuto - il dottor Gialli aveva cinquantacinque anni: era cioè un uomo lucido e nel pieno vigore, abituato ad avere a che fare con il suo pinguino, con il quale conviveva da tredici anni, e del quale conosceva bene il carattere e la forza residua. Non era dunque lecito ritenere che vi fosse alcun pericolo, essendosi il convenuto assunto espressamente l'impegno di immobilizzare il pinguino per renderlo innocuo.

4.- Essendosi deciso dunque di procedere, il dott. Gialli si adagiava accanto al pinguino sul pavimento, cingendogli il capo con le braccia, e la dott.ssa Verdi iniziava le operazioni per effettuare l'iniezione di sedativo. Immediatamente però il pinguino si liberava dall'abbraccio del suo padrone e mordeva

l'arto destro della veterinaria. L'evento scuoteva l'intero consesso: la famiglia Gialli si mostrava assai rammaricata e si scusava per l'accaduto, e gentilmente consentiva all'odierna attrice di disinfettarsi la ferita. Passato il primo forte dolore, la veterinaria riprendeva comunque le operazioni interrotte e le portava a termine.

Solo a quel punto i signori Gialli riferivano alla dott.ssa Verdi che già si era verificato un evento simile: un amico della loro figliola era stato infatti morsicato qualche tempo addietro dal loro pinguino. Costernati dall'accaduto, tuttavia, e assumendosene giustamente ogni responsabilità, essi informavano la dott.ssa Verdi di essere assicurati per queste eventualità.

5.- Qualche tempo dopo, quando ormai la serietà della lesione era divenuta palese, la dott.ssa Verdi contattava il dott. Gialli per comunicargli gli esiti dell'incidente, ed il signor Gialli forniva allora alla veterinaria tutti gli estremi della sua assicurazione, procurandole anche una copia del contratto (doc. 14, dalla cui lettura si evince, peraltro, il diritto del dott. Gialli a rivalersi sulla compagnia assicuratrice).

La dott.ssa Verdi allora - conoscendo tra l'altro i gravi problemi familiari del convenuto, che probabilmente non gli consentivano di dedicare tempo ad altre questioni - entrava direttamente in contatto con l'assicurazione indicatale dal dott. Gialli, per addivenire ad una amichevole composizione della questione, ma l'assicurazione negava recisamente la responsabilità del proprio assicurato (doc. 20). Per questa ragione, in un secondo tempo l'attrice decideva di comunicare all'odierno convenuto che, avendo ella subito dei danni gravi e permanenti, che avrebbero per sempre compromesso anche la sua attività professionale, si sarebbe rivolta prima a un medico legale e poi a un avvocato per far valere le proprie ragioni.

6.- Dopo una visita medico legale presso un noto specialista (doc. 1), dunque, nel febbraio 2005 veniva preso nuovamente contatto con la Buonissima Assicurazioni s.p.a.

(società assicuratrice incorporata in Fiorellino Assicurazioni dal 2003), presso la quale il dott. Gialli era assicurato.

La responsabile della pratica, tale sig.ra Marrone, chiedeva per prima cosa di visionare il referto medico legale, documento che le veniva immediatamente inviato (doc. 16). In seguito la sig.ra Marrone segnalava la disponibilità della compagnia assicuratrice a giungere ad un accordo stragiudiziale, previa nuova visita medico legale della dott.ssa Verdi presso il loro perito, dott. Amarillo (doc. 17).

In data 21 aprile 2005 l'attuale esponente si sottoponeva dunque alla visita del dott. Amarillo. Va sottolineato che, al termine della visita, le veniva tuttavia negata copia del referto (referto che la dott.ssa Verdi non riusciva ad ottenere nemmeno dopo una formale richiesta alla compagnia assicuratrice: doc. 21).

Dopo una estenuante serie di telefonate a un (non aggirabile) *call center* ed alcune lettere di sollecito, finalmente l'esponente riusciva a ricontattare la sig.ra Marrone, la quale comunicava la disponibilità dell'assicurazione a chiudere la questione in via transattiva, riconoscendo alla dott.ssa Verdi un risarcimento: a tal fine chiedeva che fosse quantificata una richiesta da parte della dott.ssa Verdi. Trattandosi di una composizione amichevole e stragiudiziale della questione, la veterinaria formulava una richiesta di soli 150.000,00 euro (doc. 22). Tuttavia, a partire dal novembre 2005 la sig.ra Marrone diveniva irreperibile ed anche le lettere inviate alla Buonissima (poi Fiorellino) Assicurazioni non ricevevano più risposta alcuna. Per questa ragione la dott.ssa Verdi decideva di far valere le sue ragioni davanti a codesto Ill.mo Tribunale.

8.- Difficile è a questo punto comprendere il comportamento del dott. Gialli. Soprattutto non si comprende come egli sia potuto passare da un serio e disponibile atteggiamento di completa assunzione della responsabilità per l'incidente oggetto della presente controversia (disponibile fino al punto di procurare alla dott.ssa Verdi copia del

contratto di assicurazione, unitamente alle scuse per l'accaduto), all'odierno atteggiamento di negazione totale della responsabilità: un atteggiamento che ha indotto il dott. Gialli a non chiamare neppure in garanzia (ex art. 106 c.p.c.) la compagnia assicuratrice, come invece avviene di norma. Con il che, quindi, rinunciando lui stesso, in caso di soccombenza, alla possibilità di rivalersi in tempi accettabili su quest'ultima, proponendo immediatamente una domanda di garanzia nei suoi confronti o quantomeno rendendole opponibile una eventuale sentenza sfavorevole nella presente causa.

Questo comportamento, peraltro, preoccupa molto l'attrice in ordine alla possibilità di ottenere quanto le è dovuto. In caso di accoglimento della domanda, infatti - qualora controparte non risultasse capiente - la dott.ssa Verdi dovrebbe agire in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. contro la compagnia assicuratrice, senza neppure potersi avvalere della sentenza sulla causa pregiudiziale, con grave perdita di tempo e denaro. Per queste ragioni sembra all'odierna esponente emergere l'opportunità che codesto Ill.mo Tribunale, in persona del G.I., ordini l'intervento in causa della Fiorellino Assicurazioni s.p.a. (in veste di società incorporante la Buonissima Assicurazioni) a norma degli artt. 107 e 270 c.p.c..

CONTE-
STAZIONE
DIFESE ED
ALLEGAZIONI
AVVERSARIE



9.- Per quanto concerne le difese del convenuto, va sottolineato che esse sono infondate in fatto e in diritto.

In primo luogo va ribadito che l'art. 2052 contempla un caso di responsabilità oggettiva del proprietario di un animale. E va recisamente negato che i fatti si siano svolti in modo tale da far venire meno questa responsabilità, come invece sostiene controparte. L'incidente infatti si è interamente svolto presso l'abitazione del convenuto, e il pinguino si trovava perciò sotto la sua custodia. Inoltre il dott. Gialli si era assunto espressamente il compito di immobilizzare il pinguino, in modo da renderlo innocuo: compito che per negligenza non ha saputo svolgere a dovere. Quindi la responsabilità del convenuto sussiste non solo in base all'art. 2052 c.c., ma anche in base alla generale previsione dell'art. 2043 c.c..

10.- Alla luce dei fatti, infondata appare poi la tesi, sostenuta *ex adverso*, dell'esimente integrata dal caso fortuito.

Dopo aver chiesto ai signori Gialli la museruola del pinguino e aver saputo da loro che non la si trovava più, infatti, la dottoressa Verdi decideva di procedere alla prima iniezione solo a fronte dell'impegno del signor Gialli di immobilizzare il suo pinguino, così da renderlo innocuo. E tale impegno si assumeva il convenuto proprio perché conosceva bene il temperamento talora mordace del suo fedele amico. E il fatto che la veterinaria - su richiesta del dott. Gialli, in casa del dott. Gialli, sul pinguino di proprietà dott. Gialli, tenuto fermo dal dott. Gialli, in presenza di tutta la famiglia Gialli - abbia iniziato a svolgere il compito per il quale era stata chiamata (per la verità ancora nulla aveva fatto quando fu morsicata, se non avvicinarsi all'animale con gli strumenti necessari), non integra certamente il caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c., come invece vorrebbe controparte. Forse di concorso di colpa (e in ogni caso non di fortuito) si sarebbe potuto parlare se la dott.ssa Verdi, andando verso l'animale, fosse inciampata nel dott. Gialli accovacciato accanto al pinguino, e, cascandogli addosso, lo avesse infilzato con la siringa, impedendogli di tenere fermo l'animale, e a quel punto quest'ultimo avesse morsicato la goffa veterinaria. Ma questo non è accaduto. E' accaduto invece che al dott. Gialli sia sfuggito il suo anziano pinguino, che si era impegnato a tenere immobile e rendere innocuo. E, trattandosi di un animale vecchio e malato a fronte di un uomo giovane e sano, è probabile che gli sia sfuggito per distrazione, in un momento di profonda commozione. Il che è forse assolutamente umano, ma non fa venire meno la responsabilità del dott. Gialli nei confronti della dott.ssa Verdi.

A fronte di questi fatti, dunque, non solo è impossibile negare la responsabilità del convenuto: per le stesse ragioni, infatti, va anche escluso il concorso di colpa dell'attrice menzionato da controparte.

11.- Per quanto concerne poi la quantificazione del danno, nessun problema ha la dott.ssa Verdi ad accogliere la richiesta di controparte affinché sia disposta una C.T.U. sul suo stato di salute in seguito al morso del pinguino di proprietà del dott. Gialli.

Infondate invece appaiono le difese formulate da controparte in ordine alla negligenza con cui l'attrice avrebbe curato la lesione provocata dal morso del pinguino del convenuto. Dopo una prima automedicazione, infatti, per sicurezza ella si è rivolta immediatamente al proprio medico di fiducia, dott. Blu, il quale le ha prescritto una terapia antibiotica (doc. 2). Lungi dal prendere alla leggera le indicazioni del medico, la dott.ssa Verdi le ha seguite in modo scrupoloso, assumendo correttamente i farmaci prescritti (controparte non lo nega e la circostanza deve perciò ritenersi pacifica).

APPLICAZIONE DEL
c.d.
PRINCIPIO
DELLA NON
CONTESTAZIONE

12.- Sa bene chi sia mai stato morsicato da un pinguino - in particolare da un pinguino di grossa taglia come era quello del convenuto - che la ferita è sempre molto dolente, che la zona lesa si presenta tumefatta ed ecchimotica, e che tali sintomi e segni clinici persistono per parecchio tempo. Questo accade perché la lesione derivante dal morso di un pinguino consiste non solo nella profonda lacerazione e nella contemporanea abrasione della cute, del derma e del sottocute provocate dal becco dell'animale, ma anche nel trauma da schiacciamento provocato dalla pressione del morso, e quindi nella globale contusione - la cui gravità è direttamente proporzionale alle dimensioni del pinguino - che si ha anche nelle zone in cui il becco non ha provocato la perforazione della cute.

Il fatto che al termine della terapia antibiotica, regolarmente assunta dalla dottoressa Verdi, il dolore persistesse per un tempo piuttosto lungo rientrava dunque nella normalità: è ben noto infatti sia con quale lentezza le lacerazioni da morso di pinguino (diffuse, profonde, irregolari e talora settiche) si cicatrizzano; sia quanto tempo richiedono

le contusioni in genere per guarire, in particolare le contusioni che hanno quella tipica natura irregolare derivante dalla particolare forma del becco del pinguino. Quello della dott.ssa Verdi è stato dunque un comportamento più che diligente, e non negligente o imprudente come vorrebbe controparte.

Ogni persona avveduta, dunque, purché non ipocondriaca, che avesse subito delle lesioni lacero contuse in un incidente, e che avesse immediatamente provveduto alla cura - prescritta da un medico, come da protocollo - delle stesse, avrebbe tollerato per un certo periodo il dolore residuo provocato dalle lesioni suddette, prima di rivolgersi nuovamente a uno specialista. E questo è ciò che ha fatto la dottoressa Verdi, la quale, lungi dall'essere desiderosa di perdere l'uso del polso destro, si è curata nel modo consueto con cui le lesioni che aveva subito devono essere curate, e si è allarmata per il persistere del dolore e dell'edema (che erano bensì un po' diminuiti, ma non erano affatto passati) solo dopo che era trascorso un tempo ragionevole dall'incidente da un lato e dal termine della cura dall'altro.

Per queste stesse ragioni va respinta la tesi di controparte, secondo la quale non sarebbe compatibile lo stato di invalidità temporanea parziale (per il periodo che intercorre tra la fine della cura antibiotica e la seconda visita dal medico) con la mancata consultazione di un medico per un mese e mezzo.

13. Un ultimo cenno va fatto alla tesi di controparte che nega, per la verità in modo non del tutto chiaro, la autonoma risarcibilità, rispetto al danno biologico, del danno cd. "esistenziale". La tesi è da ritenersi infondata in quanto da tempo la giurisprudenza considera il danno esistenziale quale componente di danno non patrimoniale diversa dal danno morale e dal danno biologico: il danneggiato, infatti, ha diritto "non solo al risarcimento del danno morale e di quello biologico, ma anche del pregiudizio esistenziale consistito nella modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo e

nel consequenziale sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali" (Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, in *Resp. civ. e prev.*, fasc. 9, p. 1439). Nello stesso senso si vedano anche Cass. civ., 3 luglio 2001, n. 9009, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 1323; Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, I, c. 187; Trib. Ivrea 4 aprile 2004 in *Giust. Civ. - Rep.*, 2005, p. 1189 che afferma la compatibilità del risarcimento del danno esistenziale in aggiunta al danno biologico e a quello morale, possedendo la categoria in questione una sua autonomia rispetto alle altre voci di danno non patrimoniale.

14.- Per quanto concerne infine il danno patrimoniale, genericamente contestato da controparte, va ricordato che all'epoca dell'incidente la dott.ssa Verdi aveva 43 anni. Questo significa che aveva una aspettativa di almeno una ventina d'anni di vita lavorativa. A questo proposito va ribadito che la dottoressa Verdi, fin dal 1983, esercitava a tempo pieno la propria professione di medico veterinario presso il noto ambulatorio del suo compagno, dott. Nero: circostanza che controparte non può ovviamente contestare, dal momento che il dottor Gialli proprio lì aveva conosciuto anni addietro l'attrice.

Inoltre, se fino al 2000 in quell'ambulatorio l'attività medico-veterinaria era equamente divisa tra la dott.ssa Verdi e il dott. Nero, a partire dal 2000 quest'ultimo aveva lasciato gran parte dell'attività ambulatoriale alla dott.ssa Verdi, per dedicarsi, quasi a tempo pieno, ad alcune nuove attività di diversa natura, quali l'organizzazione di convegni di medicina veterinaria e, successivamente, la creazione di una nuova clinica veterinaria a Roma per l'Ente Nazionale Protezione Animali.

Stando così le cose, è impossibile negare che il danno subito dalla dott.ssa Verdi a causa del morso del pinguino di proprietà del convenuto, e in particolare la perdita definitiva dell'uso del polso destro (ricordiamo che la dottoressa è destrimane), abbia compromesso molto gravemente le possibilità

lavorative dell'attrice . Per questa ragione non può che essere qui ribadita la richiesta risarcitoria formulata in sede di atto di citazione.

Per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione e nella presente memoria, e per quelle che si esporranno in prosieguo di causa, la dott.ssa Verdi, rappresentata e difesa come specificato in epigrafe, formula le seguenti

conclusioni

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, così giudicare:

1.- accertare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dai fatti di cui in narrativa e conseguentemente

2.- condannare il convenuto a risarcire i danni di cui al punto 1.-, quantificati in 448.156,75 euro o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal 20 maggio 2002 al saldo;

3.- condannare il convenuto a rifondere all'attrice spese, diritti e onorari di causa, e successive occorrenze.

Si producono i seguenti documenti:

20) lettera raccomandata della Buonissima Assicurazioni s.p.a. del 31 marzo 2003;

21) lettera inviata alla Buonissima Assicurazioni, Ispettorato sinistri, a.c.a sig.ra Marrone, del 28 novembre 2005;

22) lettera inviata alla Buonissima Assicurazioni, Ispettorato sinistri, a.c.a sig.ra Marrone, del 20 ottobre 2005.

Verona, 18 gennaio 2007

Avv. Sara Opaca

Sara Opaca